

Specchietto di raffronto vecchio / nuovo testo

Pdf by:
<https://www.pro-memoria.info>

Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare G.U. n. 111 del 13/05/2023 "Modifiche agli articoli 32, 75 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 25 maggio 1970, n. 352"

Modifiche all'art. 32 Costituzione

Vecchio testo

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Nuovo testo

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo (~~e interesse delle collettività~~), e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato, **direttamente o indirettamente**, ad un determinato trattamento sanitario, **diagnostico o terapeutico** (~~se non per disposizione di legge~~).

Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell'individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.

Modifiche all'art. 75 Costituzione

Vecchio testo

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Nuovo testo

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono **cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione**, o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto (~~di autorizzazione a ratificare trattati internazionali~~).

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata (~~se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e~~) se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. **Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione.**

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

N.B.: La proposta di legge prevede la modifica delle norme della legge costituzionale che disciplina i referendum, in modo da renderla conforme alle modifiche dell'art. 75 Cost.

Modifiche all'art. 135 Costituzione

Vecchio testo

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. [55 c.2](#)] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [cfr. art. [84 c.2](#)].

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [cfr. art. [90](#)] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [cfr. art. [58 c.2](#)], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Nuovo testo

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici **eletti dai cittadini a suffragio universale diretto**.

I giudici sono scelti tra i magistrati anche a riposo della giurisdizione superiore ordinaria, **i professori universitari di ruolo** in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio, **iscritti su domanda degli interessati in apposito elenco costituito entro 6 mesi prima di ciascuna elezione**.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per **sei anni**, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, **e possono** essere nuovamente nominati. Alla scadenza del mandato il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni **in caso di mancata rielezione. In caso di cessazione anticipata delle funzioni di uno o più giudici subentrano i primi non eletti, sino alla copertura delle cariche rimaste vacanti e sino alla scadenza del mandato in corso**.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [cfr. art. [84 c.2](#)].

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [cfr. art. [90](#)] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [cfr. art. [58 c.2](#)], **compilato ogni sei anni** mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari **e contestualmente a tale nomina**.

--	--	--